11. È stato inoltre concluso un accordo di distribuzione e di concessione del marchio di fabbrica tra la Texaco Development Corporation, New York, Stati Uniti, e la OK Petroleum. In virtù di tale accordo — non contemplato dalla presente comunicazione, ma a cui si fa riferimento a titolo informativo per una migliore comprensione dell'operazione in causa — la Texaco Development Corporation, New York, Stati Uniti, accorda alla OK Petroleum una licenza esclusiva per la distribuzione di lubrificanti con il marchio Texaco in Svezia, fatta eccezione per i lubrificanti marini.

Valutazione

12. La Scanlube non è un'impresa comune a pieno titolo. Di conseguenza, la sua costituzione viene analizzata in base alle disposizioni del regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962.

13. In data 14 febbraio 1996, la Commissione ha informato le parti che riteneva che l'operazione proposta rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, e che talune clausole degli accordi notificati contenessero restrizioni non indispensabili della concorrenza che non avrebbero consentito l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE. Con la stessa lettera, la Commissione ha invitato le parti a formulare nuove proposte in merito alle clausole ritenute restrizioni non indispensabili della concorrenza.

14. In seguito a discussioni svoltesi con la Commissione, le parti hanno presentato le loro proposte il 31 luglio 1996. Nella descrizione e nell'analisi dell'operazione in causa si è tenuto conto di tali proposte.

15. Le clausole degli accordi notificati che contenevano restrizioni della concorrenza di cui al paragrafo 13 sono state soppresse o modificate dalle parti nella proposta presentata il 31 luglio 1996. Di conseguenza, le parti restano libere di produrre lubrificanti dove desiderino e di acquistarli presso i fornitori di loro scelta, inclusi quelli di un altro Stato.

16. La Commissione intende pronunciarsi favorevolmente in merito agli accordi sopra descritti. Prima di procedere, essa invita i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni nel termine di un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, menzionando il riferimento IV/E-3/35841, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione E
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.760 — Klöckner/ARUS)

(97/C 47/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 20 agosto 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

— in versione cartacea presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (vedi lista);

— in formato elettronico nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 396M0760. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 29 29-4 24 55, telefax: (352) 29 29-4 27 63
